

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n.

L.R. n. 15/2010, art. 13

L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 35

Deliberazione G.R. n. 39/25 del 08.10.2021

ANNUALITA' 2021 - 2022

Valorizzazione della filiera del grano duro.

**Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad
accordi di filiera.**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1 OBIETTIVI GENERALI**
- 2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3 LOCALIZZAZIONE**
- 4 RISORSE FINANZIARIE**
- 5 MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS**
- 6 SOGGETTI BENEFICIARI**
- 7 ENTITA' DEL PREMIO**
- 8 FASI DELL'INTERVENTO**
- 9 ACCORDO DI FILIERA**
- 10 RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL'ACCORDO DI FILIERA**
- 11 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL'ACCORDO DI FILIERA**
- 12 RICONOSCIMENTO DELL'ACCORDO DI FILIERA**
- 13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO**
- 14 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**
- 15 REQUISITI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**
- 16 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**
- 17 IMPEGNI DEL BENEFICIARI**
- 18 SUBENTRO**
- 19 NORMA DI RINVIO**
- 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

1. OBIETTIVI GENERALI

Il presente bando prevede l'erogazione di un premio, in regime *de minimis*, ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera finalizzati alla produzione di prodotti di prima e/o di seconda trasformazione del grano duro coltivato in Sardegna, destinati all'alimentazione umana e/o alla produzione di semente certificata di detto cereale.

L'accordo di filiera, almeno annuale, dovrà comprendere l'annata agraria 2021/2022 e potrà proseguire anche per le annate successive.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020;
- L.R. n. 15 del 17 novembre 2010, art. 13, Disposizioni in materia di agricoltura;
- L.R. n. 40 del 05 novembre 2018, art. 5 comma 35, Disposizioni finanziarie e seconda variazione di bilancio 2018 – 2020;
- L.R. n. 5/2021 - Bilancio di previsione triennale 2021/2023;
- Delibera Giunta Regionale n. 39/25 del 08/10/2021 Valorizzazione della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera.
- decreto dell'Assessore dell'agricoltura n. 211 DECA 8 del 01.02.2022 di Ridefinizione tempistica delle disposizioni di attuazione di concessione dei premi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 39/25 del 8.10.2021

3. LOCALIZZAZIONE

Le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere al territorio regionale della Sardegna.

4. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2021, per l'attuazione del presente intervento sono:

- a. risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2021, pari a euro 800.000 di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Capitolo SC06.1059, CdR 06.01.05;
- b. ulteriori risorse residue delle annualità precedenti a disposizione per le medesime finalità.

5. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI *DE MINIMIS*

Il premio è erogato ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti Agricoli., così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019.

L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a una "impresa unica"¹, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019, non può superare € 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).

Pertanto con la richiesta di premio l'impresa dovrà dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in regime *de minimis*.

Nel caso che un'agevolazione concessa in *de minimis*, superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dall'impresa beneficiaria, il premio non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. I requisiti prescritti dal regolamento *de minimis* devono essere rispettati al momento della concessione, e non già al momento della presentazione della richiesta di premio.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che coltivano grano duro nel territorio della Regione Sardegna e aderiscono ad un accordo di filiera almeno annuale

1. Ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

finalizzato alla produzione di prodotti di prima e/o di seconda trasformazione, destinati all'alimentazione umana, e/o alla produzione di semente certificata di detto cereale.

L'accordo annuale di filiera dovrà comprendere l'annata agraria 2021/2022 e potrà proseguire anche nelle annate successive.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A;
- essere iscritte all'Anagrafe Unica delle aziende agricole con la costituzione nel SIAN del fascicolo aziendale da cui deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture relativamente al periodo oggetto del presente intervento;
- essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- aderire ad un accordo di filiera con una superficie coltivata a grano duro non inferiore ai 5 ettari.

7. ENTITA' DEL PREMIO

Il premio oggetto del presente intervento, da corrispondere ai beneficiari che aderiscono l'accordo di filiera, è stabilito in € 250,00 per ettaro di superficie coltivata. Ciascun beneficiario potrà richiedere a premio una superficie minima di 5 e massima di 20 ettari, anche non accorpati, i quali dovranno essere riscontrabili sul fascicolo aziendale.

È corrisposto un premio aggiuntivo di € 50,00 per ettaro per la semina di superfici coltivate a grano duro con l'utilizzo di almeno 150 Kg/ha di semente certificata, ai sensi della L. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 20 del 2.02.2021, o un premio aggiuntivo di € 90,00 per ettaro in caso di utilizzo di semente certificata e conciata.

L'utilizzo della semente certificata o certificata e conciata dovrà essere documentata con le fatture di acquisto che dovranno essere esibite in allegato alla domanda di pagamento.

8. FASI DELL'INTERVENTO

L'intervento è articolato in tre fasi:

- a. Presentazione, valutazione e approvazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera.
- b. Presentazione e gestione delle domande di premio.
- c. Presentazione e gestione delle domande di pagamento.

a Presentazione, valutazione e approvazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera.

Gli accordi di filiera devono essere preventivamente proposti dai beneficiari del premio o dal Soggetto Promotore² all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio Aiuti e premi in agricoltura, per la verifica della loro coerenza con i contenuti minimi, così come previsti dalla deliberazione 39/25 del 08/10/2021 e riportati nel successivo paragrafo 9 del presente bando.

b. Presentazione e gestione delle domande di premio.

Successivamente all'approvazione dell'accordo di filiera, il richiedente dovrà presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura, la domanda di premio con allegata la documentazione che attesta l'adesione all'accordo di filiera prescelto.

c. Presentazione e gestione delle domande di pagamento.

Gli Imprenditori Agricoli che sono stati inseriti nell'elenco dei potenziali beneficiari pubblicato da Laore Sardegna (domande ammissibili), successivamente alla raccolta del grano duro oggetto di intervento, dovranno presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura, la domanda di pagamento e la documentazione attestante l'effettivo conferimento del prodotto (fatture di vendita) coerentemente con quanto definito e stabilito con l'accordo di filiera sottoscritto.

9. ACCORDO DI FILIERA

Ai fini del presente intervento, si definisce “accordo di filiera” un contratto sottoscritto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati beneficiari del premio e gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o i sementieri.

Per conto dei beneficiari, gli accordi di filiera possono essere sottoscritti con gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o con i sementieri anche da associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso e Associazioni Temporanee d'Impresa, indicati come Soggetto Promotore.

Pertanto gli accordi di filiera possono essere:

1. sottoscritti dall'imprenditore agricolo singolo o associato richiedente il premio con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri;
2. promossi dal Soggetto Promotore e sottoscritti dallo stesso, per conto di imprenditori agricoli richiedenti il premio e aderenti allo stesso Soggetto, con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri.

2. **Soggetto promotore:** associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso e Associazioni Temporanee d'Impresa.

Sono compresi nell'intervento gli accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, ovvero fra produttori primari biologici e preparatori biologici di prima e seconda trasformazione, analogamente a quanto previsto per gli accordi di filiera fra operatori convenzionali.

Si intendono per:

- *Imprenditori agricoli singoli o associati*: i produttori di grano duro (*Triticum durum*) destinato alla produzione di prodotti di prima e/o seconda trasformazione per l'alimentazione umana, o destinato alla produzione di semente certificata;
- *Promotore*, associazione di produttori quali: Organizzazione di produttori (OP), Consorzio, Cooperativa, Rete di Impresa, Centro di ammasso, Associazione Temporanea di Impresa (ATI)
- *Operatori di prima trasformazione*: i molitori, i confezionatori di farine, semole e sfarinati;
- *Operatori di seconda trasformazione*: coloro che operano una seconda trasformazione rispetto al prodotto ottenuto dalla prima lavorazione della granella, quali panifici e pastifici;
- *Operatori sementieri*: coloro che producono e commercializzano sementi ai sensi della legge n. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni e D. Lgs. n. 20 del 02.02.2021.

L'accordo di filiera per la produzione di grano duro alimentare, convenzionale o biologico, deve contenere i seguenti elementi:

- *prezzo minimo garantito*: in funzione delle quotazioni di mercato e delle caratteristiche qualitative del grano duro;
- *contenuto proteico*: percentuale non inferiore a 12%;
- *peso ettolitrico*: non inferiore a 78 kg/hl;
- *premieria*: deve essere previsto un regime crescente nel meccanismo di formazione del prezzo sulla base del contenuto proteico percentuale delle partite di grano duro.

Nel comparto sementiero sono equiparati all'accordo di filiera sopra definito gli accordi tra produttori e sementieri per la produzione di "grano da seme certificato".

Gli accordi di filiera, convenzionale o biologico, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata, devono essere preventivamente notificati all'Agenzia Laore Sardegna e sono soggetti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dal presente bando, prima della presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

Sono considerati validi gli accordi di filiera già stipulati e ammessi da Argea Sardegna ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 47/44 del 24.09.2020, approvati con

determinazione di ARGEA n. 1458 del 11/03/2021, che non hanno subito modifiche nei contenuti e negli elementi di cui sopra. In questo caso non è necessaria una nuova sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata, ma è sufficiente la dichiarazione, a firma dei soggetti proponenti, di conferma della validità dell'accordo di filiera già sottoscritto anche per l'annualità 2021/2022 .

Sono altresì considerati validi gli *accordi di filiera già stipulati e ammessi da Argea Sardegna ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 47/44 del 24.09.2020, approvati con determinazione di ARGEA n. 1458 del 11/03/2021, che hanno subito modifiche nei contenuti e/o negli elementi* di cui sopra. In questo caso è comunque necessaria una nuova sottoscrizione in carta semplice, a firma di tutti i soggetti partecipanti, di conferma per l'annualità 2021/2022 dell'accordo di filiera già sottoscritto, con l'esplicitazione delle modifiche intervenute.

Nel caso di *ingresso di nuovi soggetti ad accordi di filiera già costituiti che non hanno subito variazioni nei contenuti e negli elementi* di cui sopra, è necessaria la sottoscrizione di adesione formale del singolo soggetto entrante e dei soggetti proponenti l'accordo di filiera di cui trattasi.

10. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL'ACCORDO DI FILIERA

Il richiedente o il Soggetto Promotore deve presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura, la richiesta di riconoscimento dell'accordo di filiera per l'approvazione preventiva, **entro e non oltre le ore 14:00 del 28.02.2022**, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

La richiesta di approvazione dell'Accordo di filiera dovrà essere redatta conformemente allo schema allegato al presente bando.

Alla domanda dovranno essere allegati, oltre all'Accordo di filiera sottoscritto con atto pubblico o mediante scrittura privata registrata, i documenti seguenti:

- l'impegno da parte dei contraenti al rispetto delle condizioni previste dall'Accordo di filiera;
- l'impegno da parte degli operatori a fornire ai produttori aderenti idonee attestazioni di consegna del prodotto, che dovranno essere coerenti con le fatture rilasciate dai conferitori e che saranno a base dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- eventuale altra documentazione come prevista per i casi di cui al paragrafo 9.

La richiesta di approvazione dell'Accordo di filiera dovrà essere redatta conformemente allo schema allegato al presente bando, sottoscritta con firma elettronica digitale in corso di validità, oppure in alternativa, sottoscritta con firma autografa purché corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità.

L'Accordo dovrà contenere:

- l'elenco dei soggetti aderenti con denominazione, codice fiscale e ruolo (Promotore, operatore di prima trasformazione, operatore di seconda trasformazione, operatore sementiero);
- l'espressa approvazione degli impegni di cui sopra che saranno confermati in domanda dall'imprenditore agricolo richiedente il premio o dal Soggetto Promotore;
- in allegato una scheda, approvata dai contraenti, con l'ubicazione del o dei centri di raccolta individuati nell'Accordo per lo stoccaggio del prodotto conferito e la documentazione attestante la sua disponibilità da parte dei sottoscrittori dell'Accordo;
- l'indicazione delle condizioni di accettazione del prodotto;
- le modalità di formazione del prezzo e, in particolare, quelle di definizione del prezzo minimo garantito in presenza di un contenuto proteico non inferiore a 12% e un peso ettolitrico non inferiore a 78 kg/hl e quelle di premialità (vedi paragrafo 9).
-

11 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL'ACCORDO DI FILIERA

La domanda di riconoscimento dell'accordo di filiera è considerata irricevibile se:

- non perviene nelle modalità e nei termini fissati dal bando;
- non è regolarmente sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante del Soggetto Promotore;
- non è accompagnata dall'Accordo di filiera oggetto di riconoscimento e dagli altri allegati previsti;

La domanda di riconoscimento non è considerata ammissibile se:

- l'Accordo di filiera manca degli elementi prescritti al paragrafo 10 e non risulta compilato integralmente;
- l'Accordo di filiera non è sottoscritto nelle modalità prescritte (atto pubblico o scrittura privata registrata);
- le imprese aderenti non sono iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, non sono in attività e dalla relativa visura non si evince lo svolgimento delle attività coerenti col ruolo indicato nell'accordo di filiera.

12 RICONOSCIMENTO DELL'ACCORDO DI FILIERA

L'elenco degli Accordi di filiera che avranno ottenuto il riconoscimento sarà pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura.

La pubblicazione di tali atti costituisce comunicazione dell'esito delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità delle domande di riconoscimento dell'accordo di filiera.

Dalla pubblicazione di tale documento sul sito Sardegna Agricoltura decorrono i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi.

13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO

Gli Imprenditori Agricoli, soggetti beneficiari di cui al paragrafo 6, che abbiano validamente sottoscritto un Accordo di filiera riconosciuto, possono presentare **domanda di premio a Laore Sardegna a partire dalla pubblicazione dell'apposito avviso sul sito Sardegna Agricoltura.**

La data di presentazione delle domande di premio sarà determinata con successivo atto.

La domanda di premio potrà essere compilata e presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo di una apposita applicazione *on line* resa disponibile dall'Agenzia Laore.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con firma autografa purché corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità.

Saranno **ritenute irricevibili le domande:**

- presentate prima della pubblicazione dell'apposito avviso sul sito Sardegna Agricoltura e oltre i termini di scadenza;
- non generate dall'apposito applicativo;
- prive di firma valida;
- inviate unitamente ad altre domande di premio.

Saranno ritenute **non ammissibili al premio:**

- le domande presentate da soggetti privi della qualifica di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- Le domande la cui adesione all'Accordo di filiera è riferita a una superficie inferiore a 5 ettari;
- le domande presentate da impresa richiedente non iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

- le domande presentate da imprese non iscritte all'Anagrafe Unica delle aziende agricole;
- le domande presentate da imprese non titolari del fascicolo aziendale SIAN da cui deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture e al periodo oggetto del presente intervento;
- le domande presentate da impresa che ha ricevuto aiuti *de minimis* nel triennio di riferimento che, cumulati al premio richiesto, sono superiori alla soglia di € 25.000,00 fissata dal Reg. (UE) 1408/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019;
- le domande prive del documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto dall'imprenditore richiedente o dal legale rappresentante del Soggetto Promotore;

La domanda è regolarizzabile entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio istruttore, per le sole carenze non riconducibili al mancato possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione.

Tutte le comunicazioni dei beneficiari relative al procedimento devono essere effettuate mediante PEC.

Al termine delle operazioni di verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle richieste di premio, l'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura, pubblica sul sito Sardegna Agricoltura, l'elenco delle domande ammissibili, in ordine cronologico di ricevimento della PEC, distinto in domande ammissibili finanziabili e domande ammissibili non finanziabili, sulla base della disponibilità finanziaria.

Inoltre pubblica l'elenco delle domande escluse, con le dovute motivazioni.

La pubblicazione di tali atti costituisce comunicazione dell'esito delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità delle domande di premio.

Dalla pubblicazione di tale documento sul sito Sardegna Agricoltura decorrono i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi.

La liquidazione del premio, in ogni caso, sarà subordinata all'esito istruttorio della successiva domanda di pagamento.

14 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

I richiedenti inclusi nell'elenco delle domande ammissibili, di cui al paragrafo precedente, una volta attuati gli impegni previsti dal bando e successivamente alla raccolta del grano duro

oggetto di intervento, dovranno presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura la domanda di pagamento, con allegata la documentazione attestante l'effettivo conferimento del prodotto coerentemente con quanto definito e stabilito con l'accordo di filiera sottoscritto.

La domanda di pagamento dovrà essere presentata esclusivamente a partire dalla pubblicazione dell'apposito avviso sul sito Sardegna Agricoltura e attraverso l'utilizzo di una applicazione *on line* resa disponibile dall'Agenzia Laore.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con firma autografa purché corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Attestazioni di consegna del prodotto che dovranno essere coerenti con le fatture di vendita;
- Fatture di vendita del prodotto;
- Eventuali fatture di acquisto della sementi certificate e/o certificate e conciate.

15 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Saranno ritenute irricevibili le domande:

- presentate prima della pubblicazione dell'apposito avviso sul sito Sardegna Agricoltura e oltre i termini di scadenza;
- non generate e inviate tramite l'apposito applicativo
- prive di firma valida;
- inviate unitamente ad altre domande di premio;
- presentate da un beneficiario che non abbia presentato regolare domanda di premio o che essa sia stata giudicata non ammissibile.

Ai fini dell'ammissibilità sarà verificato che:

- l'impresa del beneficiario risulti ancora iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- l'impresa sia ancora iscritta all'Anagrafe Unica delle aziende agricole e sia titolare del fascicolo aziendale SIAN;
- l'impresa del beneficiario sia in possesso di posizione contributiva/previdenziale;

- la domanda faccia riferimento a superfici destinate a colture oggetto di premio, che siano coerenti con i dati rilevabili dal fascicolo aziendale, non inferiori a 5 ettari coltivati a frumento duro;
- le fatture di vendita del prodotto siano regolari e siano coerenti con le attestazioni di consegna;
- le eventuali fatture di acquisto delle sementi certificate e/o certificate e conciate siano regolari;
- il prodotto conferito rispetti le quantità minime di cui al paragrafo 17.

16 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

L'Agenzia Laore Sardegna, Servizio Aiuti e premi in agricoltura, procederà all'erogazione del premio solo in favore degli Imprenditori le cui domande di pagamento saranno ritenute ammissibili.

Per il pagamento del premio supplementare deve essere riconosciuto il valore inferiore fra quello riferibile alla superficie coltivata e quello riferibile alla quantità di semente certificata utilizzata, documentata dalle fatture di acquisto (superficie equivalente di semina).

In nessun caso potrà essere riconosciuto un premio supplementare per una superficie seminata o una superficie equivalente di semina con semente certificata inferiore a 5 ettari, né potrà essere riconosciuta una superficie di semina, effettiva o equivalente, superiore a quella prevista per il presente intervento (20 ettari).

In ogni caso, non saranno riconoscibili a premio superfici coltivate o superfici di semina superiori a quelle ammesse in sede di domanda di premio.

In fase di liquidazione non è richiesta la dimostrazione delle cause che hanno impedito la produzione o la semina con semente certificata.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario su un conto corrente, che deve essere intestato o cointestato al beneficiario, avente codice IBAN come dichiarato in domanda e potrà essere assoggettato alle ritenute di legge ove previsto.

In caso di calcolo frazionario, il quantitativo di conferimento obbligatorio, espresso in chilogrammi, è arrotondato alla decina inferiore.

17 IMPEGNI DEI BENEFICIARI

I beneficiari devono mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 15 fino al momento dell'erogazione del premio. Essi devono impegnarsi a conferire coerentemente con l'accordo di filiera, almeno la produzione corrispondente a 15 quintali di grano duro per ettaro.

Nel caso di conferimento di grano duro cultivar *Cappelli*, la quantità minima da conferire è di 12 quintali per ettaro. In questo caso è obbligatorio l'utilizzo di semente certificata che attesti la coltivazione della varietà, coerentemente con le fatture d'acquisto

Nel caso di produttori biologici dovrà essere conferita, coerentemente con l'accordo di filiera fra operatori biologici, almeno la produzione corrispondente a 10 quintali di grano duro per ettaro per tutte le varietà.

Il conferimento dovrà essere documentato alla presentazione della domanda di pagamento con fatture e con le attestazioni di consegna rilasciate dal centro di raccolta.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli impegni determina la mancata erogazione del premio.

18 SUBENTRO

È ammesso, previa formale e documentata richiesta a Laore Sardegna, il subentro negli impegni da parte di un'altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e rilevi la conduzione dell'intera superficie coltivata oggetto di intervento e precedentemente condotta dall'impresa inizialmente beneficiaria del premio.

19 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

20 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 email: laoresardegna@agenzialaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: rpd@pec.regione.sardegna.it , email: rpd@regione.sardegna.it , tel. 070 606 5735.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Aiuti e premi in agricoltura che può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e saranno trattati per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore del comparto cerealicolo regionale ai sensi di: Legge Regionale n. 15 del 2010 art. 13, Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/25 del 08.10.2021.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati.

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.

Fra le informazioni trattate sono compresi anche dati cosiddetti "sensibili" e "giudiziari" di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ambiti particolari di trattamento.

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento nella persona del Dott. Tonino Selis quale Direttore del Servizio Aiuti e premi in agricoltura ai contatti sopra riportati.

Il Direttore del Servizio
Aiuti e premi in agricoltura
Tonino Selis